

Condizioni generali dell'assicurazione di protezione giuridica contro i rischi informatici Legis^{digit@}

LN

LNGA02-I3 – edizione 01.01.2018

Indice

Art. 1	Assicuratore che assume il rischio	Art. 18	Pagamento dei premi
Art. 2	Società gestore dei sinistri	Art. 19	Bonus famiglia
Art. 3	Condizioni d'adesione	Art. 20	Diffida, intimazione ed esecuzione
Art. 4	Proposta d'assicurazione	Art. 21	Modifica delle tariffe dei premi
Art. 5	Inizio della copertura assicurativa	Art. 22	Notifica di sinistro
Art. 6	Reticenza	Art. 23	Gestione dei casi di sinistro
Art. 7	Periodo d'assicurazione	Art. 24	Libera scelta dell'avvocato
Art. 8	Durata e disdetta del contratto d'assicurazione	Art. 25	Procedura in caso di divergenza di opinioni
Art. 9	Fine del contratto d'assicurazione	Art. 26	Violazione degli obblighi in caso di sinistro
Art. 10	Rischi coperti	Art. 27	Dovere d'informare
Art. 11	Definizioni	Art. 28	Modifica delle condizioni d'assicurazione
Art. 12	Prestazioni assicurate (prestazioni interne)	Art. 29	Comunicazioni
Art. 13	Prestazioni assicurate (prestazioni esterne)	Art. 30	Trattamento dei dati personali dell'assicurato
Art. 14	Prestazioni e spese non assicurate	Art. 31	Giurisdizione e foro competente
Art. 15	Validità territoriale	Art. 32	Diritto applicabile
Art. 16	Validità temporale		
Art. 17	Rischi non assicurati ed esclusioni		

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica Legis^{digit@} è il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

Art. 3 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può richiedere di sottoscrivere l'assicurazione di protezione giuridica Legis^{digit@}.

Art. 4 Proposta d'assicurazione

- La firma della proposta d'assicurazione non rappresenta una richiesta d'offerta, bensì una dichiarazione formale del proponente a GMA SA di voler sottoscrivere un contratto d'assicurazione di protezione giuridica. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), il proponente è vincolato a GMA SA per 14 giorni.
- La proposta, in genere, deve essere trasmessa per iscritto, tramite il modulo fornito da GMA SA. Il proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano nella

proposta d'assicurazione in modo completo e conforme al vero. È altresì responsabile della conformità delle risposte fornite per iscritto da terzi o da un intermediario. Il proponente deve autorizzare i terzi a mettere a disposizione di GMA SA tutti i documenti e le informazioni che risulteranno necessari.

- GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta d'assicurazione, senza obbligo di motivare la decisione presa.

Art. 5 Inizio della copertura assicurativa

- Il contratto d'assicurazione è stipulato nel momento in cui GMA SA comunica al proponente di avere accettato la proposta.
- La copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore indicata nella polizza assicurativa.

Art. 6 Reticenza

Qualora la persona assicurata o il suo rappresentante legale, al momento della stipulazione del contratto d'assicurazione, omettesse o dichiarasse in modo inesatto un fatto importante di cui era a conoscenza o che era tenuto a conoscere (reticenza), GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto, per iscritto, entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale reticenza.

Art. 7 Periodo d'assicurazione

Il periodo d'assicurazione corrisponde ad un anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 8 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

1. Il contratto concluso non prevede limiti di durata.
2. Il contratto può essere disdetto individualmente dalla persona assicurata o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e successivamente ogni anno, con un preavviso di sei mesi.
3. Per ogni sinistro che prevede una prestazione la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto entro 10 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'avvenuto pagamento della somma del sinistro. Se la persona assicurata disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta a GMA SA. Se la disdetta del contratto da parte della persona assicurata avviene durante l'anno in cui la copertura è entrata in vigore, GMA SA mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto.
4. Per ogni sinistro che prevede una prestazione GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità. Se GMA SA disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte di GMA SA.
5. GMA SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di frode o tentata frode, anche se solo sospettata.
6. La violazione del dovere di informare da parte di GMA SA al momento della sottoscrizione dà diritto della persona assicurata di recedere dal contratto entro quattro settimane dalla data in cui viene a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma non oltre l'anno seguente tale violazione. La disdetta produce i propri effetti non appena la suddetta giunge a GMA SA. Il premio dev'essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto nel caso in cui quest'ultimo sia disdetto o estinto prima della sua scadenza.
7. La persona assicurata deve notificare la disdetta per lettera raccomandata e recante firma originale. Nella fattispecie, non sono ammesse le disdette trasmesse via fax o per e-mail (con o senza lettera di disdetta scansata acclusa).

Art. 9 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano:

- a. con il decesso dell'assicurato;
- b. con la disdetta del contratto d'assicurazione;
- c. con il recesso di GMA SA dal contratto d'assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi, conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA;
- d. in caso di trasferimento del domicilio all'estero, alla data di partenza dal territorio svizzero comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

Art. 10 Rischi coperti

1. Litigi della persona assicurata legati a un contratto di compravendita su Internet.
2. Litigi della persona assicurata derivanti dall'usurpazione della sua identità su Internet a scopo di frode o dolo.
3. Litigi della persona assicurata derivanti dall'intercezione dei suoi dati bancari o postali secondo la tecnica dello skimming.

Art. 11 Definizioni

1. Usurpazione d'identità su Internet

Utilizzo da parte di terzi, all'insaputa della persona assicurata, del suo stato civile (cognome, nome, data di nascita) o di altri elementi d'identificazione o d'autenticazione della sua identità a scopo di frode o dolo recante pregiudizio o danno alla persona assicurata.

2. Altri elementi d'identificazione della persona assicurata

- indirizzo postale,
- numero di telefono,
- carta d'identità o passaporto,
- patente di guida o di circolazione,
- numero d'immatricolazione di un veicolo a motore,
- numero AVS,
- coordinate bancarie o postali (ad es. n° della carta, n° di cliente o codice IBAN).

3. Altri elementi d'autenticazione su Internet della persona assicurata (lista esaustiva)

- login,
- password o codici,
- indirizzi IP,
- indirizzi e-mail.

4. Skimming

Manomissione di distributori automatici o di terminali per il pagamento allo scopo di intercettare alcuni elementi di identificazione o d'autenticazione nell'ottica di un prelievo illegale di denaro.

Art. 12 Prestazioni assicurate (prestazioni interne)

1. Prevenzione

Per prevenire un sinistro, l'assicurato può avvalersi della consulenza telefonica di specialisti di Dextra, essenzialmente avvocati e giuristi, per qualsiasi chiarimento relativo ai suoi diritti, obblighi, nonché alle misure cautelari che può adottare per proteggersi dai rischi informatici assicurati.

2. Tutela giuridica

In un caso giuridico coperto, l'assicurato può avvalersi della consulenza di specialisti di Dextra, essenzialmente avvocati e giuristi, a tutela dei suoi interessi. I costi dei dossier interni sono a carico di GMA SA.

Art. 13 Prestazioni assicurate (prestazioni esterne)

1. Conteggio di prestazioni

1. Le prestazioni esterne non potranno superare complessivamente un importo di Fr. 10'000.– per periodo di assicurazione.
2. Se più casi coperti si verificano durante lo stesso periodo di assicurazione, questo importo massimale è valido per l'insieme dei sinistri coperti, e questo anche se la loro gestione dovesse durare per più periodi di assicurazione.

2. Spese d'assistenza tecnica

In un caso coperto di usurpazione di identità su Internet, la garanzia d'assicurazione include l'assunzione, nei limiti del conteggio di prestazioni, delle spese appropriate ed economiche di periti tecnici addetti a rimediare al danno (ad esempio per il recupero o la soppressione di un conto di posta elettronica o di un profilo Internet usurpato o falsificato).

Dextra raccomanda un perito tecnico.

Se Dextra non trova un perito tecnico idoneo al caso specifico, l'assicurato è invitato a proporne uno. Tuttavia, dopo aver preso atto delle competenze e delle condizioni di lavoro di questi, Dextra è libero di accettare o di rifiutare il perito tecnico proposto.

I costi dell'intervento sono assunti in base alle conoscenze tecniche standard al momento del sinistro.

3. Tutela giuridica

GMA SA garantisce all'assicurato l'assunzione delle seguenti spese (lista esaustiva):

- a. le spese e gli onorari di avvocati preprozessuali e processuali, sia in ambito civile che penale;
- b. le spese di perizia su richiesta di Dextra o del tribunale;
- c. le spese processuali a carico dell'assicurato;
- d. le indennità giudiziarie accordate alla controparte e imposte all'assicurato. Le spese e le indennità giudiziarie accordate all'assicurato spettano a Dextra;
- e. le spese di trasporto dell'assicurato se questo è citato in giudizio quale parte del processo, a condizione che tali spese (tariffa trasporti pubblici) siano superiori a Fr. 100.–. In caso di trasferta all'estero, le spese sono rimborsate se prima convenute con Dextra;
- f. le spese di incasso dei risarcimenti accordati all'assicurato, fino all'ottenimento di un atto di carenza beni provvisorio o definitivo o di una comminatoria di fallimento.

Se diversi litigi derivano da uno stesso sinistro o da fatti ad esso correlati, questi sono considerati complessivamente come un unico caso giuridico.

Art. 14 Prestazioni e spese non assicurate

La copertura d'assicurazione non assume:

- a. il danno subito dall'assicurato;
- b. le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 15 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Art. 16 Validità temporale

1. Data determinante

Sono coperti i casi giuridici risultanti da un avvenimento sorto durante il periodo di validità del contratto e comunicati a Dextra durante tale periodo.

È considerata come data determinante:

- a. nell'ambito contrattuale:
la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale;
- b. nell'ambito dell'usurpazione d'identità su Internet:
la data in cui la violazione pretesa o effettiva dei diritti dell'assicurato è iniziata;
- c. nell'ambito dello skimming:
la data dell'avvenimento che ha provocato il danno.

2. Termine d'attesa

Per i litigi derivanti da un contratto di compravendita su Internet, la copertura assicurativa inizia a decorrere tre mesi dopo la data d'entrata in vigore dell'assicurazione, precisata nella polizza assicurativa. Lo stesso termine di attesa si applica per i litigi che derivano dall'usurpazione di identità su Internet, se l'assicurato non riesce a provare che la violazione dei suoi diritti è iniziata durante il periodo di validità del contratto d'assicurazione.

Art. 17 Rischi non assicurati ed esclusioni

Non sussiste copertura assicurativa nei seguenti casi:

1. Gli ambiti non menzionati nell'articolo 10 delle presenti condizioni generali d'assicurazione.
2. I sinistri causati da una persona che vive o ha vissuto nella stessa economia domestica con la persona assicurata.
3. I litigi in rapporto con un'attività professionale principale o accessoria.
4. I litigi in rapporto con un'attività politica, sindacale o religiosa.
5. La tutela contro pretese di responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.
6. I litigi con avvocati, periti, ecc. assunti in un caso coperto da Dextra, come pure i litigi con l'assicuratore.

Art. 18 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo; possono altresì essere corrisposti a rate semestrali, trimestrali o mensili, previo accordo speciale e con un supplemento di spesa.
2. I premi devono essere corrisposti per il mese intero.

Art. 19 Bonus famiglia

1. Se almeno una persona maggiorenne che ha sottoscritto l'assicurazione Legis^{digit}® vive nella stessa economia domestica con i figli propri oppure del coniuge o concubino, che hanno meno di dodici anni, un bonus famiglia può essere accordato sul premio delle assicurazioni dei figli.
2. L'ammontare del bonus famiglia è precisato nella polizza assicurativa.

Art. 20 Diffida, intimazione ed esecuzione

1. Se il premio non è pagato entro il termine, al debitore viene trasmesso per iscritto e a sue spese un'intimazione ad effettuare il pagamento entro 14 giorni a decorrere dalla data d'invio della diffida, con avvertimento delle conseguenze del ritardo. Se l'intimazione non produce effetti, l'obbligo di prestazioni si estingue alla scadenza di tale termine.
2. L'assicurato non può pretendere la corresponsione di prestazioni per litigi correlati ad avvenimenti sopraggiunti nel periodo di sospensione dell'obbligo alle prestazioni, anche qualora il premio fosse successivamente corrisposto.
3. Se GMA SA procede con l'esecuzione nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo può essere costretto a farsi carico delle spese amministrative derivanti.

Art. 21 Modifica delle tariffe dei premi

1. GMA SA può adeguare le tariffe dei premi in funzione dell'evoluzione dei costi, dei sinistri e delle modifiche di legge.
2. GMA SA deve comunicare alla persona assicurata le nuove disposizioni del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione. In tal caso, la persona assicurata ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione oggetto della modifica, con effetto a decorrere dalla fine del periodo di assicurazione in corso, entro 30 giorni dal momento in cui riceve la polizza o la notifica dell'aumento. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro 30 giorni.
3. Se la persona assicurata non disdice il contratto, le modifiche apportate ai premi saranno considerate accettate.
4. Un cambiamento di tariffa conseguente alla perdita del diritto agli sconti o al bonus famiglia (comprese le modifiche derivanti dal termine di un'azione promozionale limitata nel tempo) non è considerato un cambiamento del premio ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Il diritto di disdetta non si applica in questi casi.

Art. 22 Notifica di sinistro

1. L'assicurato deve comunicare a Dextra, il più rapidamente possibile a decorrere dal momento in cui avviene, o dalla constatazione dello stesso, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione.

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA
Hohlstrasse 556
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 62

Via Internet: www.dextra.ch/legis

Art. 23 Gestione dei casi di sinistro

1. Dextra informa la persona assicurata dei propri diritti e avvia tutte le procedure necessarie per tutelare i suoi interessi.
2. La persona assicurata fornisce a Dextra le informazioni e le procure necessarie; egli consegnerà inoltre allo stesso

tutti i documenti e le prove di cui dispone.

3. L'assicurato si astiene da qualsiasi intervento, allorché le trattative sono condotte da Dextra. L'assicurato non conferisce alcun mandato, non dà avvio ad alcun procedimento giudiziario e non conclude alcun tipo di transazione che comportino obblighi per Dextra e/o GMA SA.
4. L'assicurato autorizza l'assicuratore ad entrare in possesso e ad utilizzare tutti i dati necessari a dirimere i casi legali in questione. Dextra è altresì abilitato a raccogliere presso terzi qualsiasi informazione utile e a consultare la documentazione ufficiale. Se necessario ai fini del caso giuridico, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti nel caso o trasmessi all'estero. Dextra s'impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della privacy.
5. Salvo espresso divieto da parte dell'assicurato, quest'ultimo autorizza Dextra a servirsi dei mezzi elettronici di comunicazione, quali e-mail, fax, ecc., per comunicare con lui o con altre parti. Il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi non può essere escluso. Dextra declina qualsiasi responsabilità in merito alla possibilità che terzi non autorizzati ricevano, leggano, trasmettano, copino, utilizzino o manomettano informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi per via elettronica.

Art. 24 Libera scelta dell'avvocato

1. L'assicurato, su richiesta, e previa autorizzazione da parte di Dextra, può liberamente scegliere e conferire mandato ad un avvocato territorialmente competente, nel caso in cui sia necessario l'intervento di un avvocato per difendere i suoi interessi.
2. L'assicurato può in ogni caso scegliere liberamente un avvocato territorialmente competente allorché, in vista di un procedimento giudiziario o in caso di conflitto d'interessi, sia necessario ricorrere ad un mandatario esterno.
3. L'assicurato libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. L'assicurato lo autorizza, inoltre, ad informare Dextra in merito agli sviluppi del caso e a mettere a sua disposizione i principali atti del fascicolo.
4. L'assicurato e Dextra agiscono di comune accordo, nel caso in cui sia necessario nominare un avvocato all'estero.

Art. 25 Procedura in caso di divergenza di opinioni

1. In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e Dextra in merito alle misure da intraprendere per dirimere un caso giuridico, Dextra motiva immediatamente per iscritto la soluzione da lui proposta e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, al procedimento arbitrale seguente.
2. L'assicurato e Dextra designano di comune accordo un arbitro unico. Quest'ultimo decide tramite un solo scambio epistolare e imputa alle parti le spese della procedura in funzione del risultato. In caso di disaccordo riguardo la designazione dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

Art. 26 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

1. Se l'assicurato viola in modo colposo i propri obblighi contrattuali o legali, Dextra e GMA SA hanno il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui a tale violazione sono conseguite spese supplementari.
2. Se un mandato è attribuito a un avvocato, se un'azione legale è avviata o se un ricorso è inoltrato prima che Dextra conceda la propria autorizzazione, può rifiutare totalmente l'assunzione delle spese.

Art. 27 Dovere d'informare

1. I cambi d'indirizzo e stato civile, così come i decessi, devono essere comunicati a GMA SA per iscritto, salvo disposizioni contrarie, entro 30 giorni. In caso di mancata notifica o di notifica tardiva, i danni e le spese a carico di Dextra e di GMA SA possono essere reclamati all'assicurato.
2. Qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni per l'assegnazione di un bonus famiglia, secondo la definizione di cui all'articolo 19 deve essere comunicato per iscritto a GMA SA entro 30 giorni.
3. Se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza fuori dalla Svizzera, deve darne comunicazione per iscritto a GMA SA entro 30 giorni e deve fornirgli un attestato di partenza rilasciato dal comune o dal cantone di appartenenza. Se l'assicurato omette di effettuare tale notifica, GMA SA può porre fine alla copertura a partire dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con effetto a decorrere dal mese durante il quale la partenza dalla Svizzera è stata comunicata all'autorità comunale o cantonale competente.

Art. 28 Modifica delle condizioni d'assicurazione

1. GMA SA ha il diritto di modificare le condizioni d'assicurazione, in particolare se subentrano importanti cambiamenti nei seguenti campi:
 - a. ampliamento del monopolio accordato agli avvocati;
 - b. evoluzione delle basi legali che regolano la protezione giuridica;
 - c. evoluzione della legislazione svizzera;
 - d. evoluzione delle tecnologie informatiche.
2. Le nuove condizioni si applicano se adeguate conformemente al primo capoverso durante la validità dell'assicurazione.

GMA SA comunica per iscritto le modifiche alle persone assicurate. Le persone assicurate che non desiderano accettare le modifiche possono disdire il contratto oggetto di modifica con effetto dalla data della modifica. Se GMA SA non riceve alcuna disdetta entro 25 giorni, le nuove disposizioni sono considerate accettate.

Art. 29 Comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile relativamente alla gestione dei contratti devono essere indirizzate alla sede amministrativa di GMA SA.

Per posta: Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5
Casella postale
1919 Martigny

Per telefono: 0848 803 222

Via e-mail: clienti@groupemutuel.ch

2. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile nell'ambito di un sinistro devono essere indirizzate alla sede amministrativa di Dextra Protezione giuridica SA o a una delle sue agenzie ufficiali.
3. Le comunicazioni da parte di Dextra o di GMA SA sono validamente inviate all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato dall'assicurato.

Art. 30 Trattamento dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per stilare un'offerta, per trattare la/e proposta/e d'assicurazione secondo la LCA e il/i contratto/i che ne consegue/conseguono e per trattare i casi di sinistro. Tali dati serviranno per la valutazione dei rischi da assicurare, la gestione dei sinistri, nonché per la gestione amministrativa, statistica e finanziaria relative alla/alle assicurazione/i contratta/e. Essi serviranno, inoltre, per le procedure amministrative e finanziarie tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o il Groupe Mutuel, nella misura in cui quest'ultimo è delegatario di GMA SA per lo svolgimento di alcune attività d'amministrazione dell'assicurazione.
2. GMA SA, Dextra e/o il Groupe Mutuel, si riservano il diritto, qualora fosse necessario, di trasmettere i dati a terzi coinvolti nell'adempimento del contratto in Svizzera o all'estero, in modo particolare a società affiliate al Groupe Mutuel o da lui amministrate.
3. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scannerizzati. Essi sono conservati per un lasso di tempo pari a quello previsto dalla legge, dalla gestione del contratto di assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, di riscossione, di remunerazione dell'intermediario e/o da eventuali procedure litigiose tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi.

Art. 31 Giurisdizione e foro competente

Il foro di un'eventuale azione giudiziaria intentata contro GMA SA è quello del domicilio svizzero dell'assicurato o quello della sede dell'assicuratore.

Art. 32 Diritto applicabile

Alla presente assicurazione si applicano le disposizioni della Legge Federale sul Contratto d'Assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), le disposizioni della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 e quelle della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.